



UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

ATTO N° 09 **OGGETTO:** Recepimento della legge 20.11.2017 n. 168 in materia di "Demani collettivi".
Linea di indirizzo per il periodo transitorio fino alla scadenza di cui all'art. 3
del 24 LUGLIO 2018 della legge 168/2017. Approvazione.

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, questo giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **LUGLIO** alle ore **21,15** nell'Aula consiliare del Comune di Allumiere, si è riunito

IL CONSIGLIO

in adunanza ordinaria di **prima** convocazione, in conseguenza di determinazione del Presidente del 21 luglio 2018, previa trasmissione degli inviti a tutti i consiglieri.

Procedutosi all'appello nominale risultano rispettivamente presenti ed assenti i signori:

			Presenti	Assenti
VERNACE	Pietro	- Presidente	X	
CIMAROLI	Daniele	- Consigliere		X
TRAVAGLIATI	Paolo	- Consigliere	X	
SCOCCO	Romina	- Consigliere		X
MONALDI	Alvaro	- Consigliere		X
CORVI	Gianluca	- Consigliere	X	
PAPA	Alessandro	- Consigliere	X	
PENNESI	Erasmo	- Consigliere	X	
CANESTRARI	Cristian	- Consigliere		X
REGNANI	Angelo	- Consigliere		X
SGAMMA	Emiliano	- Consigliere	X	
FRACASSA	Erika	- Consigliere	X	
STAMPIGIONI	Martina	- Consigliere		X

E quindi presenti n° 7 assenti n° 6.

Presiede il Sig. **Vernace Pietro**. Assiste il Segretario dott. **Artebani Luigi**.

Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in **prima** convocazione, il Presidente dichiara aperta l'adunanza, nomina scrutatori i consiglieri **Covi Gianluca, Fracassa Erika e Papa Alessandro** ed invita i signori consiglieri a procedere alla discussione degli affari posti all'ordine del giorno.

Deliberazione consiliare n. 09 del 24 luglio 2018

OGGETTO: Recepimento della legge 20.11.2017 n. 168 in materia di “Demani collettivi”. Linea di indirizzo per il periodo transitorio fino alla scadenza di cui all’art. 3 della legge 168/2017. Approvazione.

I RESPONSABILI AMMINISTRATIVO TECNICO CONTABILE

Visti i pareri richiesti allegati al presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

PREMESSO che:

- questa Università Agraria fu costituita in associazione nell’anno 1868 con personalità giuridica, ai sensi della legge di riordino degli usi civici 24.06.1888, n. 5489 e legge 4 agosto 1894, n. 397 attinente l’ordinamento dei domini collettivi nelle province dell’ex Stato pontificio;
- la natura giuridica delle associazioni agrarie, comunque denominate, secondo massime giurisprudenziali in carenza di una norma specifica, era quella di Enti pubblici non economici a carattere locale;
- gli Enti agrari, essendo dotati di capacità discrezionale autonoma, sopperivano alla carenza di una normativa specifica mediante rinvii, nell’articolato statutario, a norme per lo più inerenti gli Enti locali o le Pubbliche Amministrazioni in genere come il T.U. n. 267/2000, il Codice degli Appalti, il D.Lgs. 165/2001, comportando, da una parte, la possibilità di uno specifico orientamento amministrativo ed istituzionale facilmente riscontrabile, dall’altra, però, una serie di incombenze che il più delle volte, visti gli organici ridottissimi di questi Enti, causavano problemi procedurali ed esponevano anche gli organi di governo e burocratici a responsabilità dirette rilevanti;
- stante la carenza di una specifica fonte normativa ed anche per l’estrema eterogeneità di questi Enti tenuto conto delle differenti dimensioni, sono state instaurate in ciascun Ente Agrario procedure diversificate per l’andamento dell’amministrazione interna tali da renderli oltremodo confusionari e non allineati ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa (come nel caso di svolgimento delle elezioni per la nomina del Presidente e del rinnovo degli Organi di Governo il cui iter è demandato solo ed esclusivamente all’Ente senza alcun supporto da parte di enti sovraordinati o per quanto attiene all’aspetto tecnico-contabile-amministrativo i cui compiti di vigilanza della Regione Lazio sono i medesimi a quelli dei Comuni aventi nell’organico ben altre dotazioni rispetto agli Enti Agrari);
- tale situazione ha determinato una miriade di incertezze sfociate in molti casi in contenziosi, né, tantomeno, la Regione, in qualità di Ente sovraordinato, è riuscita a dettare linee precise su cui basarsi per una base univoca di azione amministrativa;
- il legislatore nazionale ha cercato di dare soluzione al problema con il varo della legge 97/1994 il cui art. 3 dettava linee guida per gli enti gestori dei demani civici che venivano però disattese;

CONSIDERATO che:

- con legge 20.11.2017, n. 168, recante “Norme in materia di domini collettivi” pubblicata sulla G.U. n. 278 del 28.11.2017, entrata in vigore il 12.12.2017, è stata normata la gestione dei beni ad uso collettivo che per la loro natura di imprescrittibilità ed inusucapibilità, appartengono all’enorme patrimonio della collettività nazionale;
- tra le novità di tale legge, fondamentale nella gestione diretta del proprio territorio da parte dei residenti, vi è la codifica del pieno riconoscimento delle associazioni/organizzazioni che gestiscono i domini collettivi (intesi quali enti esponenziali della collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva), come persone giuridiche di diritto privato;

- tale nuova denominazione, comporta la possibilità di realizzare una gestione attraverso procedure codificate più veloci di quelle pubbliche, rimanendo ferma la destinazione dei territori comuni a uso agro-silvo-pastorale con la creazione di uno spartiacque che legittima il ruolo del cittadino e l'uso del territorio a vantaggio delle comunità locali;

RITENUTO che:

- il nuovo dettato legislativo, rappresenta una occasione unica per legittimare, qualora ce ne fosse stato bisogno, il vero ruolo delle Università Agrarie e degli altri Enti diversamente denominati da sempre impegnati nella gestione dei territori e nella salvaguardia del proprio ambiente, rappresentando per la popolazione locale residente la propria identità, tradizione e socialità in un'ottica di gestione responsabile del territorio e di valorizzazione dell'ambiente;

- con la nuova legge sui domini collettivi, viene sancito il diritto alla formazione e consolidamento di amministrazioni territoriali non più sottoposte o confuse con le competenze dei Comuni, ma pienamente autonome, con l'unico onere quello della cura e del mantenimento del bene pubblico nel corso delle generazioni;

RILEVATO che la nuova legge si compone di tre articoli che possono così sintetizzarsi:

- l'art. 1 riconosce i domini collettivi come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie; i domini collettivi sono soggetti alla Costituzione; agli Enti esponenziali delle collettività titolari del diritto d'uso civico viene riconosciuta personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria;
- l'art. 2 dispone che la Repubblica valorizza i beni collettivi come fattore di sviluppo per le comunità locali; riconosce i diritti preesistenti allo Stato italiano; i beni sono riservati ai componenti della comunità;
- l'art. 3 definisce i beni collettivi evidenziando la loro inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità a perpetua destinazione agro-silvo-pastorale; stabilisce che entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge in esame le Regioni devono esercitare le competenze ad esse attribuite dall'art. 3, comma 1, lettera b) numeri 1), 2), 3), 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97; al contempo, la nuova legge abroga il comma 2, dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

DATO ATTO che:

- in concreto, la nuova legge non è che contenga rilevanti novità rispetto alla normativa preesistente contenuta nella legge 1766/1927, nel R.D. 332/1928, nella legge 97/1994 e nei DD.PP.RR. n. 11/1972 e n. 616/1977, fatta eccezione per il fatto che prevede un formale sollecito alle Regioni ad esercitare le competenze già attribuite dalla precedente legge 31 gennaio 1994, n. 97, riportato nel comma 7 dell'art. 3 della citata legge che, testualmente, così recita:

“entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge le regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dalla precedente legge 31 gennaio 1994, n. 97. Decorso tale termine, ai relativi adempimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza. I provvedimenti degli enti esponenziali adottati ai sensi del presente comma sono resi esecutivi con deliberazione della Giunta Regionale [...]”

- i temi sui quali la Regione deve esprimersi entro dodici mesi dalla nuova legge hanno valenza importante sulla redazione dei nuovi statuti di cui gli Enti esponenziali dei domini civici dovranno necessariamente dotarsi;

CHE, pertanto, è solo una volta trascorso tale termine, fissato al 12.12.2018, che questo Ente potrà avviare la procedura di revisione dello Statuto Universitario con conseguente previsione ed approvazione del nuovo sistema organizzativo prevedendo nuove e specifiche regolamentazioni nei settori e/o servizi afferenti le specifiche materie gestionali;

DATO ATTO che questo Ente è impegnato, unitamente alle altre Università Agrarie limitrofe, a dare attuazione a quanto previsto nella nuova normativa nazionale in materia di domini collettivi, mediante una totale rivisitazione del proprio Statuto Universitario conseguente al riconoscimento a favore degli

enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva, “*della personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria*” (art. 1, comma 2);

RITENUTO doversi adottare linee di indirizzo sotto l'aspetto tecnico-contabile-amministrativo ed istituzionale, in via transitoria fino allo scadere dei dodici mesi, prima di autodeterminarsi come previsto dall'art. 3 della nuova legge, qualora la Regione non ottemperi nei termini indicati, nella consapevolezza di non poter interrompere in modo automatico la gestione dell'Ente ed *in primis* l'erogazione dei servizi alla collettività senza aver prima provveduto alla disamina completa di tutti gli adempimenti da compiere in materia contabile e giuridico/amministrativo dovuti a seguito della trasformazione della natura giuridica dell'Ente;

CHE, proprio questo intendimento appare trasparire nel nuovo dettato normativo laddove prevede che, solo decorso il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge n. 168/2017, gli enti esponenziali provvedono con propri atti ai relativi adempimenti;

PROPONGONO

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute a trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo, di formulare il susseguente atto di indirizzo:

- di prendere atto e di recepire la nuova normativa in materia di “*domini collettivi*” dettata dalla legge 20.11.2017, n. 168, con specifico riferimento a:

- a) art. 1 che riconosce i domini collettivi come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie; i domini collettivi sono soggetti alla Costituzione; agli Enti esponenziali delle collettività titolari del diritto d'uso civico viene riconosciuta personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria;
- b) art. 2 che dispone che la Repubblica valorizza i beni collettivi come fattore di sviluppo per le comunità locali; riconosce i diritti preesistenti allo Stato italiano; i beni sono riservati ai componenti della comunità;
- c) art. 3 che definisce i beni collettivi evidenziando la loro inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità a perpetua destinazione agro – silvo – pastorale; stabilisce che entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge in esame le regioni devono esercitare le competenze ad esse attribuite dall'art. 3, comma 1, lettera b) numeri 1), 2), 3), 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97; al contempo, la nuova legge abroga il comma 2, dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

- di dare atto che, per quanto previsto nella precedente lettera c), questa amministrazione non potrà procedere all'approvazione del nuovo Statuto Universitario che andrà a regolamentare la nuova gestione dell'Ente quale Ente dotato di personalità giuridica di diritto privato, se non in data successiva al 12.12.2018, scadenza del termine per la Regione Lazio di esercitare le competenze attribuitegli dalla legge 31.01.1994, n. 97, fissato dal citato comma 7°;

- di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dal succitato art. 3, questa Università Agraria proseguirà, in regime transitorio, fino allo scadere dei dodici mesi previsti dall'art. 3 della legge 168/2017 un'azione amministrativa in tema contabile, fiscale ed amministrativa conforme alla nuova natura giuridica conferita agli enti esponenziali con legge 168/2017 mediante le procedure consolidate finora adottate ed in linea con la nuova natura giuridica al fine di garantire la trasparenza degli atti amministrativi.

- di dare atto che gli organi di governo eletti *ante* legge 168/2017 restano in carico sino alla scadenza della consiliatura ovvero sino alla nomina della nuova amministrazione;

- di dare atto che, comunque, questa Università Agraria è impegnata, unitamente alle altre Università Agrarie limitrofe, a dare attuazione a quanto previsto nella nuova normativa nazionale in materia di domini collettivi, mediante una totale rivisitazione del proprio Statuto Universitario conseguente al

riconoscimento agli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva *"della personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria"* (art. 1, comma 2);

di dare atto che, per l'elezione degli Organi di Governo giunti al termine di legislatura, nelle more dell'approvazione del nuovo statuto, si adotteranno le opportune modalità procedurali conformi alla stessa natura giuridica di ente privato nel rispetto dei modi previsti da ciascun Ente, soprattutto in base alla loro grandezza e all'esperienza partecipativa dell'elettorato attivo della comunità manifesta in passato per analoghe elezioni, che saranno regolate con successivo atto amministrativo

- **di trasmettere** copia della presente deliberazione alla competente Direzione della Regione Lazio per opportuna conoscenza;

- **di dichiarare**, con separata unanime votazione che ottiene l'unanimità dei voti, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

I RESPONSABILI AMMINISTRATIVO

TECNICO

CONTABILE

ED IL CONSIGLIO;

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Interviene il Segretario dott. Artebani Luigi che dà lettura della deliberazione ed illustra il punto all'ordine del giorno;

Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta: consiglieri presenti n° 7, votanti n° 7, favorevoli n° 7, contrari nessuno, astenuti nessuno;

DELIBERA

Di approvare la su indicata proposta facendone proprie le premesse, le motivazioni ed il dispositivo che qui si intendono integralmente riportate.--

Ed IL CONSIGLIO, SEGUITANDO A DELIBERARE,

Sentito il Presidente che comunica l'esigenza di dare al presente atto l'urgenza dell'immediata esecutività;

Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta: consiglieri presenti n° 7, votanti n° 7, favorevoli n° 7, contrari nessuno, astenuti nessuno;

DELIBERA

Di dare al presente atto immediata esecutività ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.--

UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

n° 09 del 24 LUGLIO 2018 con oggetto:

Recepimento della legge 20.11.2017 n. 168 in materia di "Demani collettivi". Linea di indirizzo per il periodo transitorio fino alla scadenza di cui all'art. 3 della legge 168/2017. Approvazione.

PARERI DI CUI AL DECRETO LGS. 18.08.2000, N° 267 ART. 49 E ART. 153 COMMA 5°

1. Parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Settore Tecnico

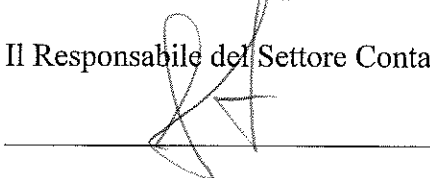
Allumiere, li 24.07.2018



2. Parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Settore Contabile

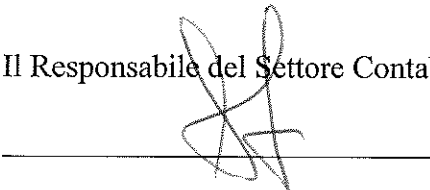
Allumiere, li 24/07/2018



3. Il Responsabile del Settore Contabile Finanziario attesta l'esistenza della relativa copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui alla deliberazione in oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Il Responsabile del Settore Contabile

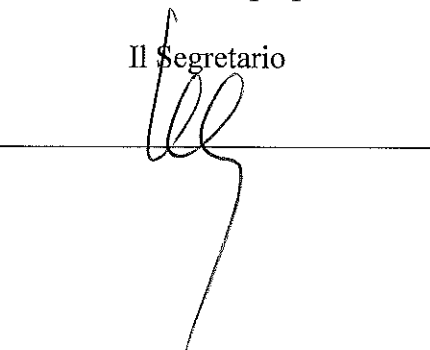
Allumiere, li 24/07/2018



4. Parere favorevole in ordine alla legittimità e alla conformità sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Segretario

Allumiere, li 24/7/2018



Il presente verbale viene letto, approvato e così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Vernace Pietro



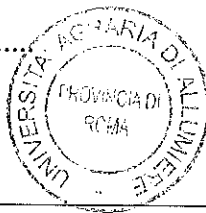
IL SEGRETARIO
dott. Artebani Luigi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questa Università Agraria per 15 giorni

consecutivi a partire dal 2 AGO 2018 prot. n° 0874

Allumiere li 2 AGO 2018



IL SEGRETARIO
dott. Artebani Luigi

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267.

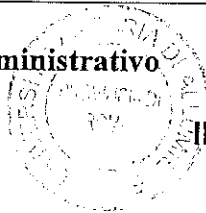
Allumiere li 2 AGO 2018



IL SEGRETARIO

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Allumiere li 2 AGO 2018



IL SEGRETARIO